

Avvocato
ELISABETTA MAMELI
Via Calamattia, 8
09134 Cagliari (Ca)
tel. /fax. +39 070.2891072
avv.elisabetta.mameli@gmail.com
avvocato.elisabettamameli@pec.it

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

per Meloni Bruna nata a Quartu Sant'Elena il 30.12.1974 c.f. MLNBRN74T70H118L rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale resa in calce al presente ricorso, dall'avv. Elisabetta Mameli (c.f. MMLLBT78S56B354N) e elettivamente domiciliata presso lo studio in Cagliari, via Calamattia, 8 , la quale dichiara che il numero di fax e' 070.2891072 e l'indirizzo p.e.c. e' "avvocato.elisabettamameli@pec.it"

ricorrente

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro in carica,

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, in persona del Dirigente in carica,

Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari in persona del Dirigente in carica,

intimati



E NEI CONFRONTI DI

tutti i docenti iscritti nelle graduatorie provinciali per le supplenze di
prima e seconda fascia per la scuola primaria posto comune (EEEE)
per il biennio 2023/2024 – 2024/2025

controinteressati

*** **

- FATTO -

- 1) L'odierna ricorrente dal 2020 anni lavora come insegnante
di ruolo nella scuola come insegnante di scuola primaria in particolare
presso la sede di Sant'Andrea Frius e' stata assunta a TI sin dal
21.09.2020

2) A seguito di sentenza negativa del Tar Lazio alla stessa e'
stato risolto il suddetto contratto a tempo indeterminato.

3) La stessa risulta comunque presente a partire dalla data del
1.09.23 in GPS per le supplenze annuali di prima e seconda fascia
scuola Primaria EEEE provincia di Cagliari con punteggio 50
posizione 1156 per il biennio 2023/2024- 2024/2025;

La docente inoltre nella domanda della scelta delle sedi del
allegata alla presente aveva indicato come preferenze n. 22 scuole :

La prima delle stesse e' l'Istituto Comprensivo di
Sant'Andrea Frius

- 2) In virtù dei titoli e del punteggio posseduto - la Meloni
Bruna e' in posizione utile per ambire all'incarico annuale
per posto comune Primaria incarico Annuale.



In occasione del primo bollettino nomine del 8.09.23 venivano nominati per la scuola primaria n 18 docenti con titoli di riserva .

In occasione del bollettino nomine del 28.09.23 veniva nominata con incarico annuale una docente con 35 punti e posizione 1481 *Cardia Barbara* proprio su una delle scuole inserite come preferenza annuale dalla Meloni Bruna, Istituto Comprensivo di Settimo San Pietro;

In occasione del bollettino nomine del 19.10.2023 , proprio per la scuola scelta per prima nella lista della dalla Meloni Bruna , veniva nominata la candidata Contu Patrizia con posizione 1965 punti 18 , candidata con la posizione inferiore alla attuale ricorrente .

L'azione amministrativa appare gravemente illegittima e pregiudizievole della sfera giuridica dell'odierna esponente, che pertanto agisce dinanzi a codesto Tribunale per i seguenti motivi di

- DIRITTO -

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI COMMI 4, 7, 8, 9 dell'art 12 dell'OM 112 del 6.05 2022 E SUCCESSIVE MODIFICHE , ILLOGICITÀ ED INGIUSTIZIA MANIFESTA. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

- I -

Prima di esporre le ragioni di diritto del presente ricorso, si rende necessaria una breve premessa sulle graduatorie provinciali per le supplenze, istituite e disciplinate con l'ordinanza ministeriale 10



luglio 2020, n° 60 poi integrata dalla odierna OM 112 del 6.05 2022 e successive modifiche

Le graduatorie provinciali per le supplenze (d'ora in avanti, anche semplicemente "g.p.s."), sono finalizzate -in subordine rispetto allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento- all'attribuzione delle seguenti tipologie di supplenze:

- a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre o successiva e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;

- b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario .

Esse sono articolate in due fasce :

- la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;

- la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti



dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs. n° 59/2017; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-*bis*, del D.lgs. n°59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso;

ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del D.lgs. n° 59/2017; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-*bis*, del D.lgs. n° 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso.

L'ordinanza ministeriale è intervenuta anche sulla disciplina delle graduatorie di istituto, stabilendo che vengano utilizzate per il conferimento di tutte le supplenze temporanee per le quali non si può ricorrere alle g.p.s. ;

Si articolano in tre fasce così costituite:

- la prima fascia resta determinata ai sensi dell'articolo 9-*bis* del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 24 aprile 2019, n° 374 e corrisponde, quindi, alle graduatorie di prima fascia vigenti;



- la seconda fascia è costituita dagli aspiranti presenti in g.p.s. di prima fascia, che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle g.p.s.;

c) la terza fascia è costituita dagli aspiranti presenti in g.p.s. di seconda fascia, che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle g.p.s.

In virtù delle suddette disposizioni, quindi, l'Amministrazione scolastica attingerà alle graduatorie provinciali per le supplenze e alle graduatorie di istituto in tutti i casi in cui non sia possibile coprire le cattedre e i posti di insegnamento a qualsiasi titoli vacanti e/o disponibili con personale a tempo indeterminato.

Se si tratta di supplenze annuali o temporanee fino al termine delle attività didattiche, si farà ricorso alle g.p.s., mentre in caso di necessità di supplenze temporanee c.d. brevi, il dirigente scolastico utilizzerà le graduatorie di istituto.

In particolare l'OM 112 del 6.05 2022 disciplina le Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, lo stesso prevede all'art 12 , commi 4, 7 8 e 9 che.

4. "Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le



classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza". Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento.

Nel caso di specie non e' stata applicata correttamente la procedura cosi come prevista e descritta nella suddetta l'OM 112 del 6.05 2022 e successive modifiche .

- II -

Nel conferimento delle supplenze è accaduto nel caso di specie che ,anche nel caso delle GPS, il software che ha generato l'algoritmo che incrocia le graduatorie non ha rispettato il punteggio e la posizione di riferimento di ciascun candidato .

Per cui è accaduto che **una docente di scuola primaria come la Meloni Bruna** e inserita nella I fascia delle GPS, sia stata scavalcata, nell'assegnazione della supplenza, da alcuni docenti con meno punti ed in posizione inferiore: nello specifico nella nomina sia del 28.09.23 che del 19.10.23 in entrambe sono state nominate docenti con punteggio inferiore delle odierna dipendente .

Nel bollettino nomine del 8.09.23 si e' proceduto a nominare sino alla posizione 1455 e dal secondo bollettino a partire dalla 1456 scavalcando



tutti i docenti precedenti. Probabilmente poiche' la Meloni Bruna non aveva inserito le scuole oggetto di incarico annuale nei due precedenti bollettini e' stata considerata rinunciataria e quindi scavalcata , si 'e' proceduto scorrendo la graduatoria verso il basso anziche' assegnare la nomina al docente con il punteggio superiore .

La docente è stata considerata rinunciataria dall'algoritmo ministeriale. In questa sede la docente lamenta l'illegittimità del comportamento del Ministero il quale l'avrebbe ingiustamente considerata rinunciataria – nonostante la stessa non fosse mai stata convocata per l'assegnazione della supplenza – e le avrebbe preferito docenti collocati in posizione inferiore alla propria che si erano così visti assegnare supplenze per l'intero anno scolastico che, invece, sarebbero a lei spettate.

Risulta del tutto irragionevole costruire un sistema che obbliga il candidato ad inserire delle preferenze in un momento in cui non sono ancora noti i posti disponibili per poi considerare rinunciatari quanti non abbiano indicato tra le proprie scelte una sede poi rivelatasi disponibile.

*** **

SUL PERICULUM IN MORA

Fin qui in relazione al *fumus boni iuris*.

Per quanto riguarda il *periculum in mora*, invece, è incontestabile il rischio del pregiudizio grave ed irreparabile che incombe sull'odierna



esponente nelle more del giudizio di merito.

A causa del suo superamento da parte dei soggetti con punteggio inferiore come nel caso de quo la possibilità di essere convocata per il conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche viene drasticamente ridotta se non annullata per la ricorrente

Il che rende necessario un rapido intervento di codesto Tribunale per far sì che la ricorrente possa iniziare a lavorare il prima possibile , considerando che l'odierno anno scolastico e' gia iniziato sin dal 14 settembre 2023

In caso contrario, risulterebbe illegittimamente ridotta anche la probabilità di essere chiamata a ricoprire una supplenza temporanea breve.

Ciò crea, inevitabilmente, un *vulnus* grave ed irreparabile per la Meloni Bruna , dal momento che resta priva di occupazione lavorativa e della relativa retribuzione, ed in piu' ha anche ha anche un figlio minorenne a carico oltre ad essere foriero di ingiustizia e disparità di trattamento, considerando che docenti con punteggio inferiore potrebbero essere convocati al suo posto.

Sotto questo profilo, quindi, il *periculum* è quanto mai evidente ed inconfutabile.

In conclusione, nella nota ottica del bilanciamento tra gli interessi contrapposti, quello dell'odierno esponente deve senz'altro ritenersi prevalente rispetto a quello di cui è portatrice



l'Amministrazione, che anzi in futuro potrebbe trovarsi esposta a ben più ingenti pretese risarcitorie.

*** **

Tutto ciò premesso, la Meloni Bruna come in epigrafe individuata, rappresentata e difesa, con riserva di ulteriormente dedurre e produrre,

RICORRE

all'Ecc.mo Tribunale adito affinché, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 415 c.p.c., Voglia fissare udienza di comparizione parti e di discussione del presente ricorso, al fine di -rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione-:

IN ORDINE ALLA DOMANDA CAUTELARE ANCHE *INAUDITA ALTERA PARTE*:

- ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 700 c.p.c., anche *inaudita altera parte*, previa disapplicazione degli atti e/o provvedimenti amministrativi illegittimi, adottare la misura ritenuta più idonea ad assicurare gli effetti della sentenza di merito, ordinando all'Amministrazione previa disapplicazione dei bollettini di nomina del 8.09.23 e del 28.09.23 di conferimento di incarichi a TD per l'a.s. 2022/2023 relativo alle nomine relative a incarichi di posto comune primaria EEEE ad essere preferita ai docenti nominati con punteggio inferiore ai 50 punti in graduatoria e che ricoprono la posizione successiva alla 1156 in base al proprio punteggio in graduatoria ;



PER L'EFFETTO ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della
ricorrente, in virtù del maggior punteggio posseduto, ad essere
destinataria di una proposta di contratto di supplenza annuale sin dal
bollettino nomine del 28.09.23 per tutto il corrente anno scolastico
2023/24 in una delle sedi di preferenze espresse in domanda con
riferimento alle GPS Infanzia Prima fascia Provincia di Cagliari

NEL MERITO

-CONDANNARE il Ministero dell'Istruzione resistente a riconoscere il
diritto della ricorrente ad ottenere il punteggio complessivo di n. 12
punti per l'incarico di supplenza annuale che avrebbe dovuto espletare
sin dal 28.09.2023 al 31.08.23

-CONDANNARE il Ministero dell'Istruzione resistente al risarcimento
del danno conseguente al mancato conferimento dell'incarico di
supplenza, determinato in base alla mancata corresponsione di tutte le
retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata
stipulazione del contratto di supplenza annuale, per un importo pari
ad € 21.819,63 oltre ratei di tredicesima mensilità, salvo errori e/o
omissioni, o a quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta
di giustizia.

Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi in
favore del difensore costituito che si dichiara antistatario,

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, il valore della causa e'



indeterminato e si dichiara che non e' dovuto il pagamento del CU in quanto la docente non supera la soglia di reddito indicata ex lege

Cagliari, 27.10.23

(avv. Elisabetta Mameli)

- INDICE DOCUMENTI -

- 1) copia domanda inserimento sedi gps Meloni Bruna
- 2) GPS Primaria del 1.09.23
- 3) 1 bollettino nomine
- 4) 2 bollettino nomine
- 5) 3 bollettino nomine
- 6) contratto a tempo indeterminato Meloni Bruna
- 7) DECRETO DEPENNAMENTO Meloni Bruna
- 8) n. 3 sentenze Tribunale Cagliari 2023
- 9) Sentenza Roma
- 10) Sentenza Ivrea

Cagliari, 27.10.2023

(avv. Elisabetta Mameli)

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.

Considerato l'elevato numero di potenziali controinteressati, e la difficolta' di reperimento dei molteplici indirizzi di residenza degli stessi si chiede che il Giudice Voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso, unitamente al decreto di fissazione d'udienza,



mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Cagliari, 25.10.23

(avv. Elisabetta Mameli)

